



COMUNE DI FICAROLO

PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. n. 10395
R.P. 978

Ficarolo, li 29 settembre 2020

BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2020 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, c. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si

() Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:

- da 1 a 3

punti da 2 a 5

- oltre i tre figli

punti 5

2. per figli maggiorenni:

- da 1 a 3

punti da 1 a 3

- oltre i tre figli

punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli

punti 3

2. con figli minori di età inferiore a quattro anni

punti 7

3. con figli minori di età superiore a quattro anni

punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni

punti da 2 a 7

- oltre i trenta anni

punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza

punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni

punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora

punti 10

2. coabitazione con altro o più nuclei familiari

punti 1

3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio

punti 2

4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)

punti da 2 a 4

5. alloggio antigienico

punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

punti 12

c) mancanza di alloggio da almeno un anno

punti 14

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 49 c. 1 lettera e) della L.R. 3/11/2017 n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della L.R. 3/11/2017 n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al c. 2 lett. e) dell'art. 25 della L.R. 3/11/2017 n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2014, ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000,

TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno presentate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso e quindi entro il 30/11/2020.

Per presentare la domanda con la procedura informatica sopra prevista, si dovrà prima prendere appuntamento con l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Matteo Previato (che poi fisserà l'appuntamento con l'Ater di Rovigo) inviando una mail al seguente indirizzo: lavori.pubblici@comune.ficarolo.ro.it mail pec; ediliziapubblica.ficarolo@pec.it o contattando telefonicamente l'Ufficio Tecnico al 0425/708072 int. 7;

Le domande, rese in forma digitale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il Termine Suddetto.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27 c. 4 della L.R. 3/11/2017 n. 39 e dall'art. 7 c. 1 lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. 3/11/2017 n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. 3/11/2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 25 c. 3 della L.R. 3/11/2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24 c. 6 della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera);
- da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere);
- da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere);
- da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere);
- da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere);
- oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della L.R. 3/11/2017 n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentino le condizioni oggetto di riserve previste dal bando a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/04/2020 e quindi:

- a) 1% a favore di coloro che hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;
- b) 1% a favore di coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni di età alla data di pubblicazione del Bando o che contraggono matrimonio entro 1 anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 Maggio 2016 n. 76. Nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figlie minori a carico, di età non superiore al 4° anno in ragione del loro numero;
- c) 1% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con 1 o più figli a carico.

A sensi dell'art. 29 della L.R. 39/2017 è stabilita l'aliquota del 10% per assegnazioni a favore delle Forze dell'Ordine in servizio in Veneto;

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2017 è stata deliberata l'aliquota del 1% per far fronte a specifiche e documentate esigenze di emergenza abitativa;

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della L.R. 3/11/2017 n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

8) Altro.

La documentazione relativa al bando, di cui alla presente, è possibile scaricarla/consultarla sulla home-page del sito internet del Comune di Ficarolo, di cui se ne consiglia un attenta lettura.



Il Responsabile Ufficio Tecnico
- ~~Previato Malton~~